

IL TRIBUNALE DI TORINO IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta Presidente Sara Perlo Giudice rel Fabrizio Alessandria Giudice

nella causa n. rg. 9582/2022 promossa da:

nato a (Marocco) il (CUI: (), rappresentato e

difeso dall'avv. Ornella Fiore

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 3.5.2022 notificato il 3.5.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore in via principale il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 14.10.2022 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- Sul merito della causa

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di essere nato e cresciuto a Khouribga; di essere di etnia *amazigh* e di religione musulmana sunnita; di aver studiato per 12 anni e di essersi laureato in ingegneria informatica; di aver lavorato come addetto in una industria vetriera nel Cuneese dal 2009 al 2011 e come ingegnere informatico a Rabat; di avere una madre (casalinga, presente in Italia), quattro sorelle e un fratello.

Durante l'audizione davanti alla Commissione, il richiedente ha raccontato di esser fuggito dal Marocco nel 2009 per migliorare la sua situazione economica e per raggiungere i familiari in Italia.

Giunto in Italia, , nel 2010, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale in concorso.

A dicembre 2011 egli lasciava l'Italia per raggiungere il padre malato in Marocco.

Tra il 2012 - anno del decesso del padre - e il 2019, il richiedente si recava in Francia e nel 2019 riceveva un'offerta di lavoro da parte di una società francese del settore informatico e prendeva così la decisione di trasferirsi a Parigi.

Nel 2020 le autorità francesi lo fermavano per un controllo e lo estradavano in Italia, in forza della sentenza di condanna definitiva alla pena di tre anni e due mesi, emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Torino e divenuta irrevocabile il 31.10.2013.

Davanti alla CT, il richiedente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in Marocco, di non potere vedere i suoi familiari e di non riuscire a trovare un'occupazione.

Con provvedimento del 3.5.2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino non ha accolto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

Il Collegio non ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

È principio condiviso da questo Tribunale quello secondo cui non sussiste alcun automatismo tra la fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 e l'audizione del richiedente, a tale ultimo incombente potendo e dovendo il Giudice procedere solo qualora, nel caso concreto, sia necessario chiedere chiarimenti all'interessato; necessità che non è stata ravvisata nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione del Mod. C/3 e nel corso dell'audizione amministrativa, nonché delle allegazioni difensive e della documentazione versata in atti (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 17717/2018).

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme anche alla recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa

Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, "tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda", dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, "qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove", essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui "la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio" (cfr. Cass.

civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante "supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente" (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, "non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore" (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

* * *

Secondo il provvedimento impugnato, a prescindere dalla veridicità del racconto, la vicenda posta a fondamento della domanda non configura i presupposti della Protezione Internazionale, essendo priva di una minaccia/pericolo che possa costituire una forma persecutoria per i motivi evocati dalla Convenzione di Ginevra, ovvero, in alternativa, di danno grave per uno dei casi riconducibili alla Protezione Sussidiaria.

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che la valutazione conclusiva della Commissione Territoriale sia condivisibile, in quanto la motivazione principale che ha spinto il richiedente a lasciare il proprio Paese è di tipo prettamente economico.

* * *

Il Ricorrente chiede che si ordini il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o permesso con la dicitura "casi speciali".

Prima di entrare nel merito della domanda, è necessario stabilire quale sia la normativa *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della "tipizzazione" rispetto alla fattispecie di protezione complementare "a catalogo aperto", ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del

rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.

La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1." Non sono ammessi il respingimento l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;

Si legge nella Relazione illustrativa, "l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018" e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".

Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni

della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, "la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)" (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.

La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile".

La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.

Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della *natura ed effettività dei vincoli familiari*, *dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine*, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.

Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.

ha, in Italia, la gran parte della sua famiglia d'origine, ovvero la madre - titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - nonché il fratello e le sue tre figlie e la nipote (cfr. docc. 24-29), tutti cittadini italiani e residenti a

Egli è, inoltre, titolare in Italia del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione (cfr. documento 17) e, durante il periodo di detenzione in carcere, ha altresì frequentato il Liceo Artistico fino al terzo anno (cfr. documento 7/8).

Peraltro, de laureato in ingegneria in Marocco ed ha conseguito altresì, in data 21.3.2014, il Master Europeen Administrateur system ed reseaux presso la Federation Europeene Des Ecoles con sede a Ginevra (cfr. doc. 18); in Francia, prima dell'estradizione, lavorava infatti come ingegnere di produzione presso la società ITS Gropu di Buologne Billancourt, con contratto a tempo indeterminato.

sebbene condannato per un reato molto grave, ha espiato tutta la pena e sono agli atti sia i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di liberazione anticipata per buona condotta, sia la dichiarazione del Centro Studi e Trattamento dell'Agire Violento che dà atto del buon percorso psicologico intrapreso in carcere da e che si dichiara disponibile a proseguirlo anche una volta scarcerato, sia, infine, la relazione positiva sul percorso di orientamento lavorativo intrapreso dal richiedente con l'aiuto del Consorzio Sinapsi (cfr. doc. 9,10,12).

Il richiedente, infine, in udienza ha dichiarato di aver intrapreso da poco un progetto sociale di ascolto e traduzione per persone in difficoltà con un'associazione ecclesiastica che lavora nei pressi della stazione di porta Susa a Torino e ha dimostrato un serio ravvedimento e pentimento rispetto alla sua condotta (risalente ormai all'anno 2010 e per la quale egli, come si è detto, ha scontato tutta la pena), comprovato anche dalla copiosa documentazione prodotta.

Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale e di proseguire nel percorso psicologico e di reinserimento nel mondo del lavoro, già proficuamente intrapreso una volta scarcerato, tenuto conto anche della presenza in Italia di tutti i suoi parenti più stretti, che lo hanno supportato anche nel periodo di detenzione.

Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

Per tali motivi, la domanda del richiedente, va accolta.

Sulle spese di lite.

Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

PDF Eraser Free Rigetta la domanda di Protezione Internazionale;

Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza di motivi umanit	tari ex art. 5 co.	o. 6 D.Lvo 286/1998
19 comma 1.1 1.2 e per l'effetto trasmette gli atti al Questo	ore per il rilasc	cio del permesso d
soggiorno per protezione speciale in favore di	nato a	(Marocco)
(CUI:).		
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione		
alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.		
Torino 14.10.2022		
Il Giudice estensore	Il Pre	esidente
Sara Perlo	Robe	erta Dotta